E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP2610001142 27C

Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Qualita' Dell'aria, Rumore Ed Energia

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.372/2017 del 23/01/2017 Prot. n.16224/2017 del 23/01/2017
Fasc.9.3 / 2015 / 420

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e per scarico in pubblica fognatura all'impresa MILANO SMALTIMENTI S.N.C. DI CHIARELLI GASPARE FEDERICO E C. - P.IVA 12458900151 con sede legale ed insediamento nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37

Il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.*

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16.

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano Rep.Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP2610001142 27C

metropolitana di Milano".

Richiamato il Decreto Dirigenziale del Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - Raccolta Generale n.11026/2015 - Prot. n.305726/2015 del 04/12/2015 – avente ad oggetto "Primo provvedimento straordinario, contingibile ed urgente di avviamento di procedura accelerata per l' esame di pratiche giacenti o parzialmente trattate: Servizio gestione e Procedimenti AUA, Servizio Risorse Idriche, Servizio Acque reflue, Servizio Inquinamento Atmosferico, Servizio Giuridico Amministrativo Energia, Servizio Bonifiche siti contaminati e Servizio Sviluppo interventi tecnici strategici siti contaminati. Costituzione di task-force per il trattamento e la chiusura d'urgenza delle pratiche".

Preso atto che l'Impresa MILANO SMALTIMENTI S.N.C. DI CHIARELLI GASPARE FEDERICO E C. - P.IVA 12458900151 con sede legale ed insediamento nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37 ha presentato, ai sensi del D.P.R. 59/2013, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per scarico in pubblica fognatura e per comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico, al SUAP di Milano, trasmessa telematicamente in data 10/07/2015 (prot.. 177313) alla Città metropolitana di Milano in qualità di autorità competente, che l'ha esaminata unitamente alla documentazione allegata a corredo dell'istanza e ha verificato l' avvenuto versamento degli oneri istruttori dovuti.

Richiamata l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:

- con nota datata 27/12/2016 prot. CMMI n. 0297845 il Servizio Coordinamento tecnico rifiuti - Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA ha trasmesso nota prot. CMMI n. 297839 del 27/12/2016, contenente le risultanze dell'istruttoria per le operazioni recupero rifiuti e le prescrizioni specifiche, unitamente all'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 contenente le prescrizioni di carattere generale e alla planimetria "Tavola n. 01 – Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Planimetria con rappresentate le aree di gestione rifiuti, tabella identificativa dei rifiuti trattati, rete di scarico acque e particolare dell'impianto di trattamento – data dicembre 2016, rev 2 del 7/12/2016", che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

- il Servizio Inquinamento atmosferico - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia in data 7/09/2016 con nota prot. CMMi n. 201397, ha espresso parere favorevole trasmettendo nota prot. n.201046 del 7/09/2016 contenente le risultanze dell'istruttoria, i riferimenti tecnici e normativi nonché le relative prescrizioni generali e specifiche, che forma parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

- l'Ufficio d'Ambito della Città di Milano - Azienda Speciale (ora Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano) con nota datata 13/11/2015 Prot.ATO n.134/2015 sub.5, pervenuta in data 20/11/2015 con protocollo n.295301, considerato che l'impresa in oggetto è stata autorizzata allo scarico in pubblica fognatura con provvedimento rilasciato in data 19/06/2013 Prot. n. A.S. 231/2012 tutt'ora in corso di validità e vista la dichiarazione dell'impresa che non è avvenuta alcuna modifica delle caratteristiche

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP2610001142 27C

qualitative/quantitative rispetto a quanto autorizzato, ha espresso parere favorevole confermando i contenuti dell'Autorizzazione per scarico in pubblica fognatura Prot. ATO n. A.S. 231/2012 sub.del 19/06/2013, che forma parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

Preso atto che in data 6/10/2016 con provvedimento Prot. 232273 Racc. gen. 9215/2016 il Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle infrastrutture di questa Città Metropolitana ha emesso l'Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, per la realizzazione di interventi di gestione rifiuti all'Impresa MILANO SMALTIMENTI S.N.C. DI CHIARELLI GASPARE FEDERICO E C. .

Preso atto inoltre che l'Impresa MILANO SMALTIMENTI S.N.C. DI CHIARELLI GASPARE FEDERICO E C. a seguito del rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ha trasmesso integrazioni documentali in data 20/12/2016 prot. CMMI n. 0292400, richieste in data 17/11/2016 con prot. CMMI 0266731.

Determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € 44.155,98.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Milano Smaltimenti s.n.c. di Chiarelli Gaspare Federico e C. deve prestare a favore della Città Metropolitana di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

Operazione	***Importo garanzia finanziaria***
Messa in riserva [R13] di 1.300 mc di rifiuti non pericolosi	€ 22.960,60.= ***(*)***
Recupero [R4] di 960 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 21.195,38.=
Totale	**€ 44.155,98.=**

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l' impianto.

Fatto rilevare che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria;

Ricordato che le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

Visti e richiamati:
- gli artt. 43 e 44 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Milano;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, ed in particolare il testo approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP2610001142 27C

n. 22/2014 in data 13/11/2014, atti n. 221130/1.10/2014/16;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano R.G. 59/2016 del 15/12/2016 atti n 288032/5.3/2016/5 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2016 e contestuale riequilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs 18/8/2000 nr. 267 e dell' articolo 1 commi 756-758 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016)";
- il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 315/2016 del 20/12/2016 atti n. 292650/5.4/2016/9, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016.

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa.

Richiamato il PEG 2016 - Obiettivo n.14531 - Programma AA009;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate.

Ritenuto di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per i titoli di diretta competenza e di proporre al SUAP di Milano l'inserimento del presente Atto nel provvedimento di rilascio che dovrà tener conto anche del titolo relativo all'impatto acustico.

AUTORIZZA

ai fini dell'inserimento nel motivato Provvedimento di conclusione del procedimento che verrà adottato dal SUAP del Comune di Milano il rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e per scarico in pubblica fognatura all'Impresa MILANO SMALTIMENTI S.N.C. DI CHIARELLI GASPARE FEDERICO E C. - P.IVA 12458900151 con sede legale ed insediamento nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37, alle condizioni e prescrizioni di cui alla nota per le operazioni recupero rifiuti prot. CMMI n. 297839 del 27/12/2016, unita all'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 e alla planimetria "Tavola n. 01 – Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Planimetria con rappresentate le aree di gestione rifiuti, tabella identificativa dei rifiuti trattati, rete di scarico acque e particolare dell'impianto di trattamento – data dicembre 2016, rev 2 del 7/12/2016", alla nota per emissioni in atmosfera prot. n.201046 del 7/09/2016 e all'Autorizzazione per scarico in pubblica fognatura Prot. ATO n. A.S. 231/2012 sub.del 19/06/2013, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonchè alle condizioni sopraindicate e a quelle di seguito riportate:

1) la garanzia finanziaria che l'Impresa Milano Smaltimenti s.n.c. di Chiarelli Gaspare Federico e C. dovrà versare a favore della Città Metropolitana di Milano relativamente all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del. D.Lgs. 152/06, in base alla vigente

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP2610001142 27C

regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in €44.155,98.=, calcolata con il seguente criterio:

Operazione	*Importo garanzia finanziaria*
Messa in riserva [R13] di 1.300 mc di rifiuti non pericolosi	€ 22.960,60.= *(*)*
Recupero [R4] di 960 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 21.195,38.=
Totale	**€ 44.155,98.=**

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1), partendo dalla data di notifica del provvedimento all'Impresa, a cura dello sportello SUAP del Comune territorialmente competente;

2) la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;

3) l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:
- alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;
- al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del D.Lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;
- alla trasmissione del cronoprogramma relativo ai lavori di adeguamento dell'insediamento a quanto previsto dalla paesaggistica;

4) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria.

La presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. competente del presente titolo, che ne darà comunicazione anche alla Città metropolitana di Milano, dando atto l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013.

Il presente provvedimento sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali per le matrici

ambientali di cui all'oggetto a far data dal rilascio da parte del SUAP.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici e note saranno effettuate da Città Metropolitana di Milano, ARPA Lombardia - Dipartimento competente per territorio e dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano sia direttamente sia tramite il Gestore.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Dott. Giuseppe Bono - responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti AUA".

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano; il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è l'Arch. Giovanni Roberto Parma – Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia, ai sensi dell' art. 29 del D.L.gs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali".

Il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano.

Si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dell'Ente.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC 2016-2018 a rischio basso e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città Metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge e non verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale in quanto, ai sensi del D.L.gs 97/2016 tale pubblicazione non è necessaria.

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP2610001142 27C

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia
Arch. Giovanni Roberto Parma

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Si dà atto che l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, sarà richiesta dal SUAP competente ai fini del rilascio della presente autorizzazione e dei relativi allegati.
L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullate.

Responsabile dell'istruttoria: Maria Rita Zanini

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP2610001142 27C

AVA 134/2015

ATO
Città di Milano
Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano
Il Direttore

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00034516 00008C04 W0J0C001
00031069 27/06/2013 09:32:40
0001-00010 EE7C6CBA16D9F7B3
IDENTIFICATIVO : 01120116507199
0 1 12 011650 719 9

27/6/13

Milano, 19 Giugno 2013
Prot.n. A.S. n. 231/2012
(Codice RIAL 015146R0854001H)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI DEL D.LGS. 152 DEL 03/04/2006 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 DEL 24.03.2006.

- Premesso che con istanza del 30/11/2012 – A.S. 231/2012 - il sig. Chiarelli Gaspare Federico, in qualità di legale rappresentante della ditta **"MILANO SMALTIMENTI S.N.C."** , con sede legale a Milano, Viale Campazzino n. 37, ha presentato richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali provenienti dall'insediamento produttivo sito in Milano, **Viale Campazzino n. 37,** con attività di raccolta, trasporto, trattamento e preparazione per il riciclaggio di rifiuti speciali non pericolosi;

- Viste le integrazioni trasmesse dalla ditta in data 08.02.2013 n. prot, A.S. 231/2013 sub. 4 a seguito della richiesta di integrazioni da parte dell'Ufficio ATO città di Milano del 24.01.2013 n. prot. A.S. 231/2013 sub.3;

- Visto il parere favorevole all'adozione del provvedimento espresso da parte del gestore del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano - Metropolitana Milanese S.p.A. – come da nota del 04/03/2013 P.G.MM 15494;

- Visti gli artt. 107 - 1° comma ; 124 – 7° comma del D.Lgs. 152/2006;
- Visto l'art. 124 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- Visto l'art. 125 del D.Lgs. 152/2006;
- Visto la L.R.26/2003 e s.m.i;
- Visto il R.R.4 del 24.03.2006;

SI AUTORIZZA

- ai sensi di quanto in premessa indicato, lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali provenienti dall'insediamento produttivo della ditta **"MILANO SMALTIMENTI S.N.C.",** sito in Milano, **Viale Campazzino n. 37 (Codice RIAL 015146R0854001H),** con attività di raccolta, trasporto, trattamento e preparazione per il riciclaggio di rifiuti speciali non pericolosi.

Si ritiene inoltre opportuno ricordare alla Ditta quanto segue:

- Le acque reflue scaricate in pubblica fognatura dovranno rispettare i limiti di emissione di cui alla tab. 3, all. 5 parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- Ai sensi dell'art. 124 – 8° comma D.Lgs.152/2006 la presente Autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio, un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo; lo scarico potrà essere tenuto provvisoriamente in atto nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione e fino all'adozione del nuovo procedimento, solo qualora la domanda di rinnovo sarà presentata tempestivamente.

- Ai sensi dell'art.124 – comma 12 del D.Lgs 152/2006 qualsiasi modifica apportata agli scarichi, al processo della loro formazione e/o all'apertura di nuovi scarichi dovrà essere preventivamente comunicata e nel caso autorizzata.
- Qualsiasi scarico difforme da quelli dichiarati, ancorché accidentale, si configura come scarico non autorizzato ed in quanto tale sanzionabile.

Il Direttore
Dott. Ing. Roberto Recchia

PER RICEVUTA 27/6/2013

Ritiro l'atto il sig. CHIARELLI GASPARE FEDERICO
(Titolare)

Il Funzionario Tecnico: Ing. Saverio Cillis

Data 7 Settembre 2016

Protocollo 201046/9.3/2015/420

Pagina 1

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: Procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 281 C. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera. Ditta: Milano Smaltimenti s.n.c. di Chiarelli Gaspare Federico e C. Via Campazzino, 37 Milano

1)DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ATTIVITA':

La ditta, iscritta dal 07/09/2010 al Registro Provinciale dei Recuperatori n. MI1547, effettua nel sito di via Campazzino, 37 Milano, attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare rifiuti misti inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione. La stessa con integrazioni del 07/09/2016 prot. n. 201013 precisa che la quantità massima di stoccaggio/messa in riserva (R13) è pari a 800 t mentre la quantità massima annua trattata è pari a 67.000 t.
La ditta dichiara che i rifiuti in ingresso all'impianto vengono scaricati direttamente dai camion nelle apposite aree dedicate al loro conferimento. Le operazioni consistono quindi nel carico/scarico e messa in riserva in cumuli di rifiuti non pericolosi.
L'articolazione dell'assetto emissivo vede identificate unicamente fonti diffusive e le fasi interessanti dal punto di vista delle potenziali emissioni inquinanti sono quelle che implicano la movimentazione del materiale e sono identificate come segue:

Emissione	Ciclo tecnologico di provenienza	Apparecchiature utilizzate	Procedure di contenimento
Ed1	Carico/scarico e messa in riserva in cumuli di rifiuti misti derivanti da attività di costruzione e demolizione	Automezzi per il carico/scarico rifiuti	Umidificazione dei cumuli di rifiuti

2) SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

Data l'attività svolta, tipicamente caratterizzata dalla presenza di emissioni diffuse legate prevalentemente alle operazioni di movimentazione, e stoccaggio rifiuti, nonché connesse alla movimentazione dei mezzi, è necessario che il gestore attui puntualmente tutte le prescrizioni di cui all'**allegato 8 alla DGR 196/05** con particolare riferimento all'adozione di opportuni sistemi di contenimento della polverosità a presidio di tutte le zone dell'insediamento potenziali fonte di emissioni diffuse, connesse allo stoccaggio dei materiali nonché alle vie di transito interne dei veicoli, etc.
Al fine del controllo e della limitazione della diffusione delle polveri, l'esercente dovrà attuare anche le previsioni di cui alla parte I dell'Allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., incrementando, se del caso, i sistemi di contenimento già previsti e/o in essere. Le misure di cui sopra dovranno essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate, che in ogni caso *dovranno essere efficaci.*

Città metropolitana di Milano

3) PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI:

Vedere allegato parte integrante del presente documento

IL RESPONSABILE DELL'ENDOPROCEDIMENTO

(Responsabile del Servizio Inquinamento Atmosferico)

Dott.ssa Caterina D'Ambrosio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Settore qualità dell'aria, rumore ed energia
Viale Piceno, 60 -20129 Milano - tel: 027740.3749 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Responsabile dell'istruttoria:Dott.ssa Raffaella Correnti, tel:02.7740.3548 - email: r.correnti@cittametropolitana.mi.it

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni e porre attenzione al possibile sviluppo di molestie generate dalle emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle attività svolte e laddove il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ne accerti la sussistenza la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso più idoneo alla soluzione del problema tenendo conto delle seguenti, pur non esaustive, possibilità: confinamento dell'attività, interventi sulle modalità operative piuttosto che sulla qualità delle materie prime impiegate o sui sistemi di gestione ambientale adottati per lo svolgimento delle attività od ancora l'installazione di nuovi od ulteriori presidi depurativi.
Nella fase seguente la presente autorizzazione l'esercente dovrà, in stretto raccordo con il competente servizio di ARPA Lombardia, definire ed attuare la prevista campagna di rilevazioni alle emissioni volta a verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni; successivamente quest'ultima potrà valutare la reale necessità di proseguire ad attuare le verifiche annuali per tutte le sostanze di cui è prevista la limitazione piuttosto che identificare modalità di controllo alternative nonché, alla luce dell'effettiva conduzione delle attività e delle emissioni generate, proporre all'autorità competente l'eventuale adeguamento delle prescrizioni di seguito definite.

Impianti termici

Gli impianti di combustione destinati alla produzione di calore sono complessivamente regolamentati dalle previsioni di cui al titolo I, II e dall'allegato IX alla parte V del D.L.vo 152/06 e s.m.i.
Tali impianti non risultano soggetti a regime autorizzativo solo qualora le potenzialità impiegate siano inferiori alle soglie previste dall'Allegato IV alla parte V del D.Lvo 152/06 e s.m.i. (Impianti e attività in deroga) in relazione agli specifici combustibili utilizzati.
Inoltre, la conduzione e la gestione degli impianti termici deve garantire l'obiettivo dell'ottimale gestione e manutenzione degli impianti perseguendo, per quanto riguarda le prescrizioni relative alla conduzione ed ai limiti da conseguire se previsti, il disposto di cui all'allegato alla DGRL 3934/12 e allegato C alla DGR 6501/2001.

Impianti di abbattimento

Il gestore dovrà garantire il rispetto dei valori limite prescritti e l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue. Qualora questi fossero superati e/o in caso di accertata molestia la ditta dovrà provvedere, dandone comunicazione alle competenti autorità, all'installazione di idonei/ulteriori sistemi di abbattimento, le cui caratteristiche dovranno essere coerenti con i criteri definiti dalla DGR 3552/12 che definisce e riepiloga - rinnovando le previsioni della DGR 13943/03 - le caratteristiche tecniche ed i criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità.
Soluzioni impiantistiche difformi da quelle previste dall'atto normativo di cui sopra dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unitamente alla competente struttura regionale.
Gli impianti di abbattimento esistenti potranno continuare ad essere utilizzati fino alla loro sostituzione se complessivamente conformi alle specifiche di cui alla DGRL 13943/03.

Se nel corso di vigenza dell' autorizzazione rilasciata si rendesse necessaria la modifica dei presidi depurativi installati piuttosto che l'installazione di nuovi questi potranno esserlo senza necessità di autorizzazione solo laddove non si inseriscano in un più ampio intervento che modifichi in modo sostanziale lo stabilimento e comunque previa comunicazione espressa ai sensi della Circolare della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente 1Amb/07 e s.m.i. che riporti i dati di cui al punto 3 riepilogato nell'allegato 1 alla stessa.

Caratteristiche dei camini

Le emissioni conseguenti all'attività oggetto di autorizzazione dovranno essere convogliate in atmosfera tramite camini per i quali dovranno essere opportunamente definiti dimensione ed altezza così da ottimizzare la dispersione degli effluenti, evitare accumuli locali e quindi sempre possibili problematiche igienico sanitarie; gli stessi dovranno essere inoltre caratterizzati da una adeguata raggiungibilità del punto di prelievo così da consentire lo sviluppo delle valutazioni delle emissioni coerente con la norma uni en iso 16911:2013 e tutte quelle necessarie a quantificare le emissioni residue derivanti dall'esercizio di questi impianti.

Emissioni diffuse

Deve essere posta adeguata attenzione al contenimento delle possibili emissioni diffuse, così come previsto dal dlgs 152/06 e smi, ricordando che la vigente normativa di settore non ammette emissioni diffuse quando queste – sulla base delle migliori tecnologie disponibili - siano tecnicamente convogliabili; l'onere della dimostrazione della non convogliabilità tecnica è posta in capo all'esercente dell'impianto, che deve opportunamente dimostrare tale condizione.
In ogni caso, le operazioni che possono provocare emissioni di tipo diffusivo devono comunque essere il più possibile contenute e laddove fossero previsti impianti di aspirazione localizzata per la bonifica degli ambienti gli stessi dovranno essere progettati avendo cura di ridurre al minimo necessario la portata di aspirazione, definendo opportunamente il posizionamento dei punti di captazione nelle zone ove saranno eseguite le operazioni di cui trattasi, al fine di conseguire una adeguata protezione dell'ambiente di lavoro.
Al di fuori delle casistiche di cui sopra gli effluenti prodotti dovranno essere captati e portati ad esalare all'esterno degli ambienti di lavoro.

Molestie generate da emissioni residue e molestie olfattive

Nel caso di sviluppo di molestie generate dalle emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle attività svolte e laddove il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ne accerti la sussistenza la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso più idoneo alla soluzione del problema tenendo conto delle seguenti, pur non esaustive, possibilità: confinamento dell'attività, interventi sulle modalità operative piuttosto che sulla qualità delle materie prime impiegate o sui sistemi di gestione ambientale adottati per lo svolgimento delle attività od ancora l'installazione di nuovi od ulteriori presidi depurativi.
Nello specifico laddove si evidenziassero fenomeni di inquinamento olfattivo l'esercente, congiuntamente ai servizi locali di arpa lombardia, dovrà ricercare ed oggettivare dal punto di vista sensoriale le emissioni potenzialmente interessate all'evento e le cause scatenanti secondo i criteri definiti dalla dgr 3018/12 sulle emissioni odorigene. Al fine di caratterizzare il fenomeno i metodi di riferimento da utilizzare sono il metodo unichim 158, per la definizione delle strategie di prelievo ed osservazione del fenomeno, ed uni en 13725-2004, per la determinazione del potere stimolante dal punto di vista olfattivo della miscela di sostanze complessivamente emessa.

Stoccaggio

Lo stoccaggio delle materie prime deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste nonché confinare eventuali sversamenti.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove il materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Procedure di gestione

L'esercente dovrà tenere in particolare considerazione le "prescrizioni e considerazioni di carattere generale" procedendo alla definizione di un sistema di gestione ambientale tale da consentire lo sviluppo di modalità operative e di gestione dei propri impianti in modo da limitare eventi incidentali e/o anomalie di funzionamento, contenere eventuali fenomeni di molestia – nel caso intervenissero eventi di questo tipo - in grado di mitigarne gli effetti e garantendo il necessario raccordo con le diverse autorità interessate.
Nella manipolazione delle diverse sostanze impiegate e nella conduzione degli impianti è necessario inoltre siano previste adeguate modalità di controllo adempiendo e perseguendo tutti gli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro vigenti ad evitare, tra l'altro, il possibile rischio di accensione od esplosione.

PRESCRIZIONI GENERALI

In relazione ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione l'esercente deve fare riferimento anche alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate così integrando, laddove necessario, le indicazioni specifiche già definite:
a) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro;
b) Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti;
- al fine di consentire la caratterizzazione delle emissioni generate le condotte di scarico in atmosfera devono essere dotate di idonee bocchette di ispezione ubicate secondo le previsione di cui alla norma uni en iso 16911:2013, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni, e/o a metodiche di rilievo specifiche. Nel caso si rendesse necessaria la valutazione della resa di abbattimento conseguita da eventuali presidi depurativi tali bocchette devono essere previste, sempre avuto riguardo alle norme citate, a monte ed a valle del sistema.
- Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni opportunamente documentate e, comunque, concordate con il competente servizio di arpa lombardia;
- una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non siano state definite le procedure di cui sopra;
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
  l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'autorità competente, al comune ed al dipartimento arpa competente per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, di trattamento degli effluenti devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili) o, in assenza delle indicazioni di cui sopra, con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione ed eventuale depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro cartaceo, dotato di pagine con numerazione progressiva, o digitale ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

Sono ipotizzabili due casi:

A) <u>autorizzazione di una nuova installazione o modifica sostanziale rispetto all'esistente</u>; l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'autorità competente, al comune ed al dipartimento arpa competente per territorio. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non diversamente previsto dall'autorizzazione, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

   Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

   - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
   - indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

B) nuova autorizzazione di impianto esistente o rinnovo autorizzativo di impianto esistente senza che siano intervenute modifiche sostanziali; l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:
- qualora i limiti previsti fossero siano identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici già prescritti;
- qualora i limiti prescritti siano modificati rispetto al precedente assetto autorizzativo o comunque siano inseriti in un nuovo procedimento autorizzativo relativo ad impianto già esistente, e successivamente inserito tra quelli sottoposti al titolo quinto del dlgs 152/06 oggi vigente, l'esercente dovrà attuare il previsto ciclo di verifiche e trasmetterne all'autorità competente, al comune e al dipartimento arpa competenti per territorio i referti analitici, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione di rinnovo.

In entrambe queste fattispecie l'esercente potrà successivamente unificare la cadenza temporale degli autocontrolli complessivamente in essere previa comunicazione all'autorità competente, al comune ed al dipartimento di ARPA Lombardia competente per territorio.

Modalità di controllo delle emissioni

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo unichim 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Si rammenta in ogni caso che:

- il ciclo di campionamento deve:
  - permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e conseguentemente il flusso di massa effettivamente generato,
  - essere pianificato ed attuato entro un periodo continuativo di marcia controllata degli impianti di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime degli stessi o comunque coerente con gli obiettivi citati in relazione all'effettiva articolazione delle attività svolte;
- i risultati della campagna di rilevazioni devono essere presentati entro 60 giorni dalla data di messa a regime degli impianti all'autorità competente, al comune ed al dipartimento arpa competente per territorio;
- gli esiti delle rilevazioni devono essere accompagnate da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Le verifiche successive devono essere eseguite con **cadenza annuale** a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve, fatte salve diverse specifiche disposizioni dell'autorità competente, essere inviata al dipartimento arpa competente per territorio.
L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal dipartimento arpa competente per territorio all'autorità competente al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali siano stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.
Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'autorità competente, al comune ed al dipartimento arpa competente per territorio.
Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal dlgs 152/06 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del dipartimento arpa competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;

- i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - portata di aeriforme riferita, riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressa in nm^3s/h piuttosto che in nm^3t/h);
  - concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressi in mg/nm^3s o in mg/nm^3t);
  - temperatura dell'effluente in °c;

Nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Sospensioni temporanee delle attività

Qualora la ditta, autorizzata ai sensi della parte quinta del dlgs 152/06, si veda costretta a:
· interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva;
· utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua;
E conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione all'autorità competente, al comune ed all'arpa territorialmente competenti, secondo le modalità previste all'autorità competente stessa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. DPR 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”
2. D.Lgs 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. In particolare:

- - Art. 269 c. 2 Parte V Tit. I - Nuovo stabilimento o Trasferimento;
- - Art. 269 c. 8 Parte V Tit. I - Modifica sostanziale dell’autorizzazione in corso;
- - Artt. 269 e 281 c. 1 Parte V Tit. I - Rinnovo complessivo dell’assetto autorizzativo;
- - Art. 281 c. 3 Parte V Tit. I - Adeguamento normativo.

3. Legge Regionale 24/2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”
4. D.g.r. 11667/2002 “Definizione di allegati tecnici, relativi ad attività produttive che comportano emissioni in atmosfera, ai fini della semplificazione del procedimento autorizzatorio previsto dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203”

- Fusione di materiali metallici ed operazioni ad essa collegate;
- Pressofusione di materiali metallici ed operazioni ad essa collegate;
- Trattamenti superficiali di anodizzazione, elettrodeposizione e/o elettrochimici, fosfatazione di superfici metalliche/metallizzate;
- Produzione di prodotti semifiniti in materiale a base legno;
- Trattamenti termici su metalli in genere.

5. D.g.r. 16103/2004 “Definizione dell’allegato tecnico relativo al settore “Trasformazione materie plastiche e gomma”. Integrazione della d.g.r. 20 dicembre 2002 n. 11667”
6. D.g.r. 196/2005 “Integrazione e modificazione della d.g.r. 20 dicembre 2002, n. 11667. Allegati tecnici per il controllo e la riduzione delle emissioni di polveri e Composti Organici Volatili (COV) da fonti di origine industriale per le lavorazioni dei settori verniciatura, sgrassaggio e inerti (conglomerati, cementizi, lapidei)”

- Preparazione/pulizia di superfici mediante utilizzo di composti organici volatili;
- Preparazione e pulizia mediante effettuazione di operazioni di asportazione meccanica e chimica (Utilizzo di CIV) di contaminanti e lavorazioni meccaniche in genere;
- Applicazione di rivestimenti e/o vernici su legno;
- Applicazione di rivestimenti e/o di vernici su superfici metalliche e di plastica;
- Applicazioni di rivestimenti e/o vernici in base polvere;
- Attività di betonaggio e/o produzione di conglomerati cementizi;
- Attività di lavorazioni di materiali lapidei in genere;
- Attività di trattamento e stoccaggio materiali inerti;
- Impianti per la produzione di conglomerati bituminosi.

7. D.g.r. n. 3780/2012 “Linee guida per la caratterizzazione delle emissioni in atmosfera provenienti dalla attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale”
8. D.d.s. n. 8213/2009 “Modificazioni del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 ed approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l’attivita` in deroga di elettroerosione”

9. D.d.s. n. 13228/2010 “D.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 concernente l’approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d. lgs. 152/2006 per attività in deroga di saldatura: modifiche e integrazioni.”
10. D.d.u.o. n. 12772/2011 “Approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ex art.272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l’attività in deroga di lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche – Sostituzione dell’allegato n.32 del d.d.s. n.532 del 26 gennaio 2009”
11. D.g.r. n. 3792/2012 Attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. <<Norme in materia ambientale>> : aggiornamento della d.g.r. 8832/2008 e approvazione dell’autorizzazione in via generale per le attività zootecniche
12. D.d.s. n. 6576/2012 “Approvazione degli allegati tecnici relativi all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività “Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW” e “Gruppi elettrogeni e motori di emergenza”
13. D.d.s. n. 5624/2013 “Approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività di “Essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole”
14. D.g.r. 6501/2001 “Allegato C Criteri e limiti di emissioni per gli impianti di produzione di energia”
15. D.g.r. 5290/2007 “Suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per l’attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico (l.r. 24/2006, artt. 2, comma 2 e 30, comma 2) – Rettifica delle dd.g.r. n. 6501/01 e n. 11485/02”
16. D.g.r. n. 3934/2012 “Criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”
17. D.g.r. 3018/2012 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”
18. D.g.r. 13943/2003 “Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle <<Migliori tecnologie disponibili>> per la riduzione dell’inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al DPR 203/88 – Sostituzione – Revoca della d.g.r. 29 novembre 2002, n. 11402”
19. D.g.r. 3552/2012 “Caratterizzazioni tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d. lgs. 152/06 e s.m.i. – Modifica e aggiornamento della d.g.r. 1 agosto 2003 – n. 7/13943”
20. Circolare 1 AMB/2007 in materia di modifiche impiantistiche ex D.Lgs 152/06, art. 269

Data 27/12/2016
Prot. n. 297839
Atti: 9.3/2015/420

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: Endoprocedimento - Rifiuti (ex art. 216 del D.Lgs. 152/06)

Settore Rifiuti, Bonifiche e A.I.A. - Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti

Oggetto: Milano Smaltimenti s.n.c. di Chiarelli Gaspare Federico e C. con sede legale ed insediamento in Milano (MI) – Via Campazzino n. 37. Nuova Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013 su impianto esistente.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	Non ancora attivo

2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

3. l'Impresa è iscritta, fino alla data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, al n. MI01547 del Registro recuperatori, tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06, per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5.02.1998, limitatamente alle sottoriportate tipologie, CER, volumi e quantità:

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe non assoggettati ai regolamenti UE 333/2011 e 715/2013.	110501, 120103, 120104, 150104, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140	R13/R4	**60**	**480**	**960**
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	110599, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170407, 191002, 191203, 200140 100899, 120199,	R13	**30**	**960**	**1.920**
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi.	150101, 150105, 150106, 200101	R13	**45**	**1.296**	**12.960**
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro: rottami di vetro.	101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102	R13	**5**	**1.440**	**1.440**

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140 100299, 120199	R13	**150**	**17.280**	**43.200**
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.	160118, 160122, 160216, 170401, 170411	R13	**30**	**1.000**	**2.000**
6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.	020104, 150102, 170203, 191204, 200139	R13	**30**	**1.296**	**8.640**
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviare, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	R13	**800**	**67.000**	**67.000**
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.	030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	R13	**150**	**11.520**	**43.200**

(*) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece che sia autorizzata, oltre alla messa in riserva (R13) anche il recupero (Rx), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.

3.1 l'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, consiste in:

3.1.1 Tipologia 3.2: Attività di recupero [3.2.3 – lett c)]: messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;

- polveri con granulometria <10 μ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Caratteristiche dei prodotti ottenuti [3.2.4 – lett. c)]: dal ciclo di recupero si ottengono materie prime per l'industria metallurgica conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI. Sono esclusi i CER rientranti nei regolamenti (UE) n. 333/2011, (UE) n. 715/2013;

3.1.2 **Tipologia 5.8:** messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento; macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica e in gomma nell'industria delle materie plastiche [R3];

3.1.3 **Tipologia 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 6.1, 7.1 e 9.1:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso.

4. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

4.1 le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R4] dei rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nella planimetria "*Tavola n. 01 – Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Planimetria con rappresentate le aree di gestione rifiuti, tabella identificativa dei rifiuti trattati, rete di scarico acque e particolare dell'impianto di trattamento – data dicembre 2016, rev 2 del 7/12/2016*" parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi autorizzati;

4.2 i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione; deve essere garantita tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;

4.3 sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi deve essere garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;

4.3.1 nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai D.Lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla

Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;

4.4 i rifiuti identificati con i CER 150105 e 150106, rientranti nella tipologia 1.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, possono essere ritirati e sottoposti a messa in riserva [R13] a condizione che gli stessi siano costituiti da rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati (composti da soli tali materiali), anche di imballaggi, nel rispetto altresì delle limitazioni imposte al punto 1.1.b), rientranti nella voce "impurezze". Pertanto è vietato il ritiro di rifiuti di imballaggi in più materiali diversi (poliaccoppiati con plastica e/o alluminio, plastica, legno, metalli, ecc.) da quelli precedentemente identificati;

4.5 l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie compreso il ballast ferroviario, di opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita. Le analisi dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal d.m. 14.05.1996 (test per determinare l'indice di rilascio IR);

4.6 l'Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:

4.6.1 le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti (UE) 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 e (UE) 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013;

4.6.2 procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai D.Lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 52/07, anche in osservanza della regolamentazione regionale in materia, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata.

5. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

*L'allegato **estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1**, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni

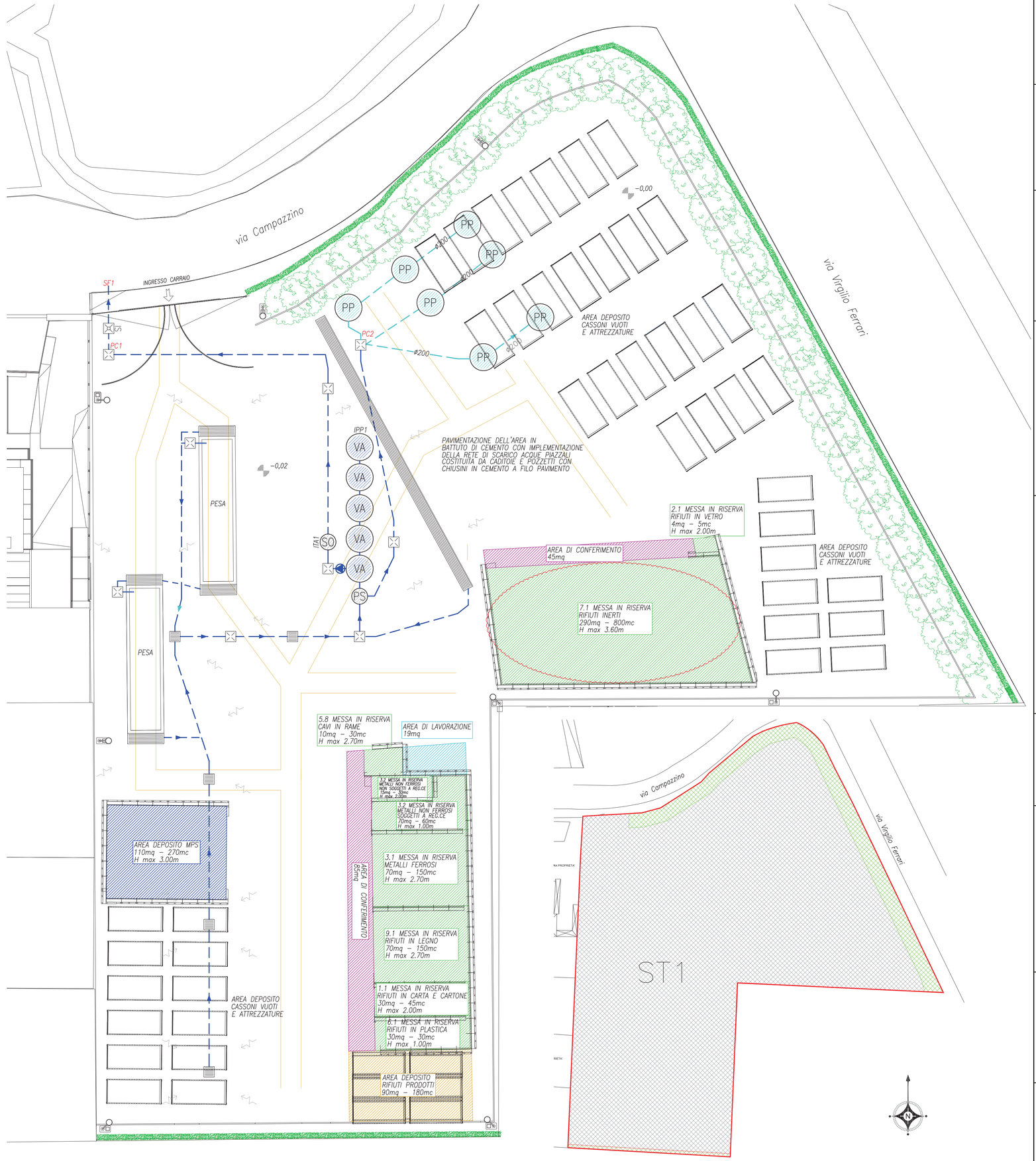

PLANIMETRIA GENERALE 0 SCALE 1:200 10

IDENTIFICAZIONE AREE

INTERVENTI GIA' AUTORIZZATI PAESAGGISTICAMENTE DA REALIZZARE:
- pavimentazione dell'intera area con relativo adeguamento della rete di scarico;
- nuovo cancello carraio e sostituzione di tratto contiguo di recinzione;
- sostituzione della pesa esistente con n.2 pese per automezzi;
- impianto di illuminazione;
- sistemazione della vegetazione lungo il perimetro dell'impianto.

TIP.	CER	DENOMINAZIONE	CLASSIFIC.	STATO FISICO	PESO SPECIFICO [Kg/m3]	ATTIVITÀ	QUANTITÀ MAX STOCCAGGIO		CAPACITÀ MAX TRATTAMENTO (**)	
							[t]	[m^3]	[t/a]	[m^3/a]
1.1	150101 150105 150106 200101	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	NON PERICOLOSO	SOLIDO PULVERULENTO / NON PULVERULENTO	100	R13	4.5	45	1.296	12.960
2.1	101112 150107 160120 170202 191205 200102	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro: rottami di vetro	NON PERICOLOSO	SOLIDO PULVERULENTO / NON PULVERULENTO	1000	R13	5	5	1.440	1.440
3.1	100210 100299(*) 120101 120102 120199(*) 150104 160117 170405 190102 190118 191202 200140	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	NON PERICOLOSO	SOLIDO PULVERULENTO / NON PULVERULENTO	400	R13	60	150	17.280	43.200
3.2 Reg. 333/11 Reg. 715/13	100899(*) 110501 110599 120103 120104 120199(*) 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 200140	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	NON PERICOLOSO	SOLIDO PULVERULENTO / NON PULVERULENTO	500	R13	15	30	960	1.920
3.2 no Reg CE	110501 170403 170404 170406 e, limitatamente ai rifiuti non contenenti materiali soggetti al Reg. CE (alluminio e/o rame) i CER: 120103 120104 150104 170407 191002 191203 200140	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	NON PERICOLOSO	SOLIDO PULVERULENTO / NON PULVERULENTO	500	R4	30	60	480	960
5.8	160118 160122 160216 170401 170411	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	NON PERICOLOSO	SOLIDO PULVERULENTO / NON PULVERULENTO	500	R13	15	30	1.000	2.000
6.1	020104 150102 170203 191204 200139	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	NON PERICOLOSO	SOLIDO PULVERULENTO / NON PULVERULENTO	150	R13	4.5	30	1.296	8.640
7.1	101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	NON PERICOLOSO	SOLIDO PULVERULENTO / NON PULVERULENTO	1000	R13	800	800	67.000	67.000
9.1	030101 030105 030199 150103 170201 191207 200138 200301	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	NON PERICOLOSO	SOLIDO PULVERULENTO / NON PULVERULENTO	250	R13	40	150	11.520	43.200

(*) Limitatamente ai cascami di lavorazione
(**) Nel caso vengano effettuate esclusivamente operazioni di messa in riserva (R13) deve intendersi come quantitativo massimo annuo che è possibile ritirare presso l'insediamento; nel caso vengano invece effettuate altre operazioni di recupero deve intendersi come quantitativo massimo annuo che è possibile recuperare presso l'insediamento.

LEGENDA AREE GESTIONE RIFIUTI

- AREA DI CONFERIMENTO
- AREA DI MESSA IN RISERVA
- AREA DI LAVORAZIONE
- AREA MPS
- AREA RIFIUTI PRODITTI
- VIE DI TRANSITO
- AREA STOCCAGGIO RIFIUTI INERTI POSSIBILE FONTE DI EMISSIONE DIFFUSA

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE

La pavimentazione esterna, destinata a piazzale e vie di transito, sarà impermeabilizzata mediante la realizzazione di pavimentazione in calcestruzzo armato.
La pavimentazione avrà uno spessore minimo di 20 cm e sarà realizzata con calcestruzzo di tipologia idonea alle condizioni ambientali dell'area.
Prima dell'esecuzione del getto saranno posati appositi teli in PEAD o PVC aventi spessore di 2 mm, i quali saranno saldati mediante processo di termofusione al fine di garantire la perfetta tenuta.
Successivamente sarà eseguito il getto in calcestruzzo interponendo nel getto stesso due strati di rete elettrosaldata.
La pavimentazione sarà dotata di giunti di contrazione a distanza massima di 4 metri.
Il pacchetto impermeabilizzante sarà completato con una pasta indurente minerale a base di quarzo per la protezione e la finitura.

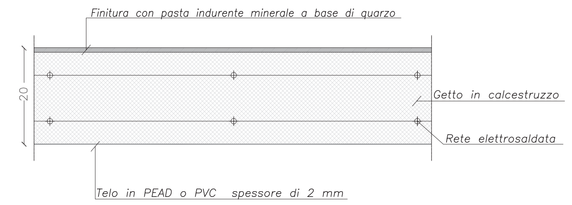

LEGENDA RETE DI SCARICO ACQUE

- RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE
- RETE DI RACCOLTA ACQUE PIAZZALI
- CADITOIE
- GRIGLIA
- CAMERETTA DI RACCORDI E/O ISPEZIONE
- BRAGA SIFONE ISPEZIONE
- POZZETTO SPARATORE
- VASCA DI ACCUMULO
- SEPARATORE OLI
- POZZO PERDENTE
- SF1 SCARICO FINALE
- PCX POZZETTO DI CAMPIONAMENTO
- SUPERFICIE IMPERMEABILE (PIAZZALE) 5.185 mq
- SUPERFICIE DRENANTE 468 mq
- ST1 INSEDIAMENTO MILANO SMALTIMENTI S.N.C.C 5.653 mq

PARTICOLARE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE

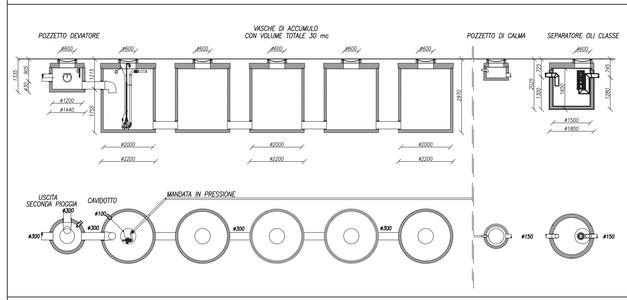

modifica	data	descrizione	rev.
01	07/12/16	Conformazione dell'impianto post conclusioneiter di autorizzazione paesaggisitica	02

il tecnico | l'installatore | il committente

committente: MILANO SMALTIMENTI S.N.C.
VIA CAMPAZZINO 37 – 20141 MILANO (MI)

progetto: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE A.U.A.

oggetto: PLANIMETRIA CON RAPPRESENTATE LE AREE DI GESTIONE RIFIUTI, TABELLA IDENTIFICATIVA DEI RIFIUTI TRATTATI, RETE DI SCARICO ACQUE E PARTICOLARE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO

scala: 1:200
data: Dicembre 2016
cliente n°: 2016-15064
prog.: Ing. A. Bonfanti
cod.: S. Leto
tavola n°: 01

Consul ECO
Servizi di Ingegneria per l'Ambiente e la Sicurezza
Consul ECO
Via S.Giorgio 5 – 22036 ERBA –CO–
tel +39.031.3338968
info@consuleco.it – www.consuleco.it

Disegno di proprietà di Consul ECO – Tutti i diritti riservati a norma di legge – La riproduzione anche parziale della tavola senza preventiva autorizzazione è vietata.

Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1 avente titolo:
"Riorganizzazione interna all'Area Tutela e valorizzazione Ambientale: criteri per la gestione delle pratiche attraverso il nuovo applicativo per la dematerializzazione delle pratiche di competenza dell'Area tutela e valorizzazione ambientale. Approvazione dei nuovi modelli per le istanze online e dei repertori delle prescrizioni e dei riferimenti normativi di carattere generali da citare negli atti conclusivi dei procedimenti. 2° Provvedimento di semplificazione."

Parte PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Autorizzazione Unica Ambientale - Rifiuti

1. PRESCRIZIONI GENERALI

1.1 entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati, a favore della Città Metropolitana di Milano, i diritti di iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del d.m. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e di messa in riserva, così come riportati al precedente punto. Il mancato versamento del diritto di iscrizione determinerà, senza alcun ulteriore avviso o provvedimento, immediata ed automatica sospensione dell'iscrizione al sopraccitato Registro recuperatori, facendosi presente che l'eventuale attività di recupero rifiuti, svolta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui non è stato effettuato il pagamento, sino alla data di regolarizzazione, sarà da considerarsi come non autorizzata (d.m. 350/98 e art. 216, comma 3 del d.lgs. 152/06);

1.2 la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998, con particolare riferimento all'Allegato 5, e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento. E' inoltre fatto obbligo all'Impresa di gestire l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici (descrittivi e grafici) allegati all'istanza, autorizzati con il presente provvedimento autorizzativo e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale dello stesso;

1.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante la procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ivi compresi, qualora individuati, i parametri definiti al punto x.x.2 *(Caratteristiche del rifiuto)*, ai sensi dell'art. 8 del d.m. 5.02.1998. Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale (artt. 188-bis, 188-ter, 190 e 193 del d.lgs. 152/06);

1.4 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

1.5 presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;

1.6 l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e dei materiali nelle forme usualmente commercializzate ottenuti dall'attività svolta presso il

sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo provenienti da diversi produttori/detentori con riferimento ai punti x.x.1 (*Provenienza*) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998;

1.7 i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il sito o destinati a recupero presso terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, mentre quelli posti in deposito temporaneo derivanti dalle operazioni svolte presso l'impianto dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ottenimento;

1.8 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, devono avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta;

1.9 le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva [R13] devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;

1.10 presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;

1.11 nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; i materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;

1.12 per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

1.13 restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);

1.14 i rifiuti in uscita dal centro, decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso il sito, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

1.15 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;

1.16 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;

1.17 la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;

1.18 in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;

1.19 in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

1.20 ai sensi dell'art. 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, l'Impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Generali

2.1.1 D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

2.1.2 D.m. 5 febbraio 98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

2.1.3 D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti

sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

2.1.4 L.r. 26/2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

2.1.5 D.d.g. 36/1998 "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";

2.1.6 Decisione 2014/955/UE "Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE";

2.1.7 D.d.g. 3590/1998 "Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti e della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio-prosecuzione di attività di recupero ai sensi dell'art. 33 comma 1 e art. 57 commi 5 e 6 del d.lgs. 22/97 modificato ed integrato dal d.lgs 389/97";

2.1.8 D.d.u.o. 10384/2003 "Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti e della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio di attività di recupero di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 33 comma 1 e art. 57 commi 5 e 6 del d.lgs. 22/97 modificato ed integrato dal d.lgs 389/97";

2.1.9 D.g.r. 1990/2014 relativamente ai "Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";

2.1.10 D.g.r. 19461/2004 "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

2.1.11 D.g.r. 8882/2002 "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale" così come modificata dalla D.g.p. 135/2014 "Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale";

2.1.12 D.d.g. 6907/2011 "Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano al sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";

2.1.13 D.p.R. 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

2.1.14 Regolamento (CE) 1907/2006 "Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE";

2.1.15 D.m. 120/2014 "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e

finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali";

2.1.16 D.lgs. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

2.2 Registri e formulari e sistema di tracciabilità

2.2.1 D.m. 148/1998 "Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997";

2.2.2 D.m. 145/1998 "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997";

2.2.3 Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998 "Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998";

2.2.4 Decreto 18/02/2011, n. 52. "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102";

2.3 Impatto acustico

2.3.1 Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

2.3.2 D.p.c.m. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

2.4 Carta

2.4.1 UNI-EN 643 "Lista delle qualità normate europee di carta da macero";

2.5 Vetro

2.5.1 Regolamento (UE) 1179/2012 "Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";

2.6 Rottami metallici

2.6.1 D.lgs. 230/1995 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";

2.6.2 D.lgs. 52/2007 "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane";

2.6.3 Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia "Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici";

2.6.4 D.g.r. 10222/2009 "Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi";

2.6.5 Regolamento (UE) 333/2011 "Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";

2.6.6 Regolamento (UE) 715/2013 "Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";

2.7 R.A.E.E

2.7.1 D.lgs. 49/2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;

2.7.2 D.lgs. 151/2005 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti”

2.7.3 Legge 549/1993 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente , decreto ministeriale 20 settembre 2002”;

2.7.4 Legge 549/1993 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;

2.7.5 Decreto ministeriale 3 ottobre 2001 “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon”;

2.7.6 Decreto ministeriale 20 settembre 2002 “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;

2.7.7 D.P.R. n. 43/2012 “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

2.8 Amianto

2.8.1 L.r. 17/2003 “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

2.9 Olii usati

2.9.1 Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392 “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

2.10 PCB

2.10.1 D.lgs. 209/1999 “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

2.11 Veicoli fuori uso

2.11.1 D.lgs. 209/2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;

2.12 Plastica

2.12.1 UNIPlast 10667 “Lista delle qualità normate di plastica”;

2.13 Inerti

2.13.1 Circolare del Ministero dell’Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205 “Circolare del Ministero dell’Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

2.14 Biocombustibili

2.14.1 Uni-En ISO 17225-4:2014 “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

2.15 Fanghi

2.15.1 D.lgs. 99/1992 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;

2.15.2 D.g.r. 2031/2014 “Disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell’art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

2.16 Compostaggio

2.16.1 D.lgs. 75/2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

2.16.2 D.g.r. 12764/2003 “Linee guida relative alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di compost”;

2.16.3 D.g.r. 3018/2013 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

2.17 Pile e accumulatori

2.17.1 D.lgs. 188/2008 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;

2.18 Rifiuti sanitari

2.18.1 D.P.R. 254/2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”.